

Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Teramo

Prot. n. 201200060

Teramo, 24 gennaio 2012

Ogg.: **23.01.2012 News Pacchetto liberalizzazioni Governo Monti.**

**A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI**

Nella riunione di venerdì 20 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto legge Cresci-Italia, contenente le riforme strutturali per la crescita.

Il provvedimento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e da indiscrezioni di stampa sembra che le misure relative al servizio farmaceutico siano contenute nell'articolo 11 (cfr. all. 1).

Si fornisce di seguito una breve sintesi dei contenuti del citato articolo.

Comma 1

Riduce a 3000 abitanti il quorum attualmente previsto in 5000 per i Comuni fino a 12500 abitanti e 4000 per i Comuni oltre 12500 abitanti. Riduce, altresì, il quoziente per l'utilizzo dei resti portandolo dal 50% a 501 abitanti nei Comuni oltre 9000 abitanti e a 1501 abitanti nei Comuni al di sotto della suddetta popolazione.


Commi 2, 5 e 7

Le Regioni devono approvare le piante organiche in via straordinaria entro 120 giorni dalla conversione del decreto legge. I Comuni non possono esercitare il diritto di prelazione sulla revisione straordinaria. Le Regioni entro 30 giorni dall'approvazione della pianta organica straordinaria devono bandire un concorso straordinario per titoli ed esami per tutte le farmacie neo istituite o già vacanti, ad eccezione di quelle per le quali sia già stata espletata la procedura concorsuale.

Qualora la Regione non rispetti i suddetti termini, il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario *ad acta* per approvare la pianta organica ed espletare il concorso.

La partecipazione al concorso è riservata ai farmacisti non titolari e ai titolari di farmacia rurale sussidiata.

Al concorso straordinario e ai futuri concorsi a sedi farmaceutiche i candidati possono concorrere per la gestione associata sommando i titoli posseduti da ognuno (ovviamente limitatamente a coloro che avranno superato la prova a quiz).



Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Teramo

In caso di vincita per gestione associata, la gestione deve essere su base paritaria e non può essere ceduta la quota, fatta eccezione in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità. In tutti i concorsi al farmacista esercente in parafarmacia sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi dieci anni e punti 0,10 per anno per i secondi dieci anni.

Al concorso straordinario si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di concorsi a sedi farmaceutiche (tra cui il limite di età e la prova a quiz), nonché le disposizioni del decreto legge e quelle di eventuali leggi regionali.

Commi 3 e 4

Le Regioni possono istituire farmacie in aggiunta al criterio della popolazione di cui al comma 1 in particolari situazioni (stazioni ferroviarie, aeroporti, centri commerciali, autogrill con servizi di ristorazione, etc.). Le farmacie così istituite sono offerte in prelazione ai Comuni in cui hanno sede.

Comma 6

I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle competenti Autorità rappresentano il livello minimo del servizio e tutte le farmacie possono aprire in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti su tutti i farmaci e prodotti venduti, previa informazione alla clientela.

Comma 8


In caso di decesso del socio o titolare di farmacia, qualora gli eredi non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, la farmacia o la quota societaria deve essere trasferita entro sei mesi.

Comma 9

Il medico, fatta eccezione del caso di motivazioni cliniche contrarie, per ogni farmaco deve aggiungere sulla prescrizione la dizione “o farmaco equivalente se di minor prezzo”.

Comma 10

L'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e dei non farmacisti è riferita esclusivamente ai farmaci di fascia c) che potranno essere venduti senza ricetta dopo l'emanazione del decreto del Ministro della Salute che li dovrà individuare, ai sensi dell'art. 32 del decreto legge “Salva-Italia” dello scorso dicembre.



Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Teramo

Comma 11

E' istituito presso l'Enpaf un fondo di solidarietà finanziato dalle farmacie urbane per corrispondere ai titolari di farmacia ubicata nei centri con meno di 1000 abitanti un contributo per conseguire un reddito netto, pari al 150% del reddito netto di un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.

Comma 12

Per mantenere la convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale le farmacie devono avvalersi di un numero di collaboratori rapportato al fatturato.
Con decreto del Ministro della Salute è stabilito il parametro per determinare tale numero di collaboratori.

* * *

Il decreto legge, che con ogni probabilità sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, sarà presentato alle Camere per l'avvio dell'iter di conversione in legge.

Si fa riserva di successive comunicazioni con il testo definitivo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Silvio Di Giuseppe)

All. 1